



**RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI  
ACQUISTO E ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE,  
AI SENSI DEGLI ARTT. 2357 E 2357-TER COD. CIV.,  
PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL  
29 – 30 APRILE 2002**

*(AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971 DEL  
14 MAGGIO 1999, COME MODIFICATO DALLA DELIBERA 12475 DEL 6  
APRILE 2000)*

## 1. Motivazioni della richiesta

Si richiede all'Assemblea l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie per i seguenti motivi principali:

- Possibilità di utilizzare le azioni acquistate ai fini dell'assunzione di partecipazioni;
- Interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo;
- Eventuale asservimento a piani di stock option.

## 2. Numero massimo di azioni acquistabili

In ossequio alla normativa vigente, l'autorizzazione è richiesta per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni eventualmente possedute da società controllate e delle azioni acquistate o da acquistarsi in virtù di autorizzazioni all'acquisto precedentemente concesse (alla data dell'assemblea in oggetto il numero massimo sarà di 683.102, ivi incluse le azioni proprie acquistate in virtù di precedenti autorizzazioni).

### Categoria delle azioni acquistabili

Non avendo la Società emesso, alla data della richiesta dell'autorizzazione, azioni diverse dalle ordinarie, saranno acquistabili solamente azioni ordinarie.

### Valore nominale

Le azioni per le quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto hanno un valore nominale di € 0,52 (zerovirgolacinquantadue).

## 3. Ulteriori informazioni utili al fine di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione di cui all'art. 2357, comma 3, del codice civile.

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle quivi contenute utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione di cui all'art. 2357, comma 3, del codice civile.

## 4. Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo di 18 mesi a partire dal 24 novembre 2002, primo giorno successivo alla scadenza della precedente autorizzazione, mentre l'autorizzazione alla alienazione è richiesta per un periodo di

18 mesi a partire dalla data della prima operazione di acquisto di azioni proprie successiva alla data del 24 novembre 2002.

## **5. Corrispettivo minimo d'acquisto**

Il prezzo di acquisto non potrà essere inferiore ad € 0,52 (zerovirgolacinquantadue). La valutazione effettuata per la determinazione del corrispettivo minimo d'acquisto ha considerato il valore nominale delle azioni, quale valore al di sotto del quale la quotazione del titolo AISoftw@re non dovrebbe giungere.

## **Corrispettivo massimo d'acquisto**

Il prezzo di acquisto non potrà essere superiore a € 100 (cento). La valutazione effettuata, basandosi sulla quotazione massima raggiunta dal titolo AISoftw@re (Nasdaq Europe marzo-aprile 2000) e sulle attuali prospettive aziendali, ha definito congruo, per l'acquisto delle azioni proprie, un corrispettivo massimo pari al 50% (cinquantapercento) in più rispetto alla quotazione ufficiale massima rilevata sinora.

## **Corrispettivo minimo di alienazione**

Il prezzo di alienazione non potrà essere inferiore al 70% della media aritmetica del prezzo ufficiale registrato sul mercato di riferimento nei 5 giorni precedenti la data dell'operazione di alienazione.

## **Corrispettivo massimo di alienazione**

Il prezzo di alienazione non potrà essere superiore al 160% della media aritmetica del prezzo ufficiale registrato sul mercato di riferimento nei 5 giorni precedenti la data dell'operazione di alienazione.

## **Corrispettivo di alienazione in caso di asservimento a piani di stock option**

Tuttavia, qualora le azioni da alienarsi siano asservite ad un piano di stock option deliberato dalla Società, si richiede che il prezzo di alienazione possa essere pari al "prezzo di esercizio" dei diritti di stock option concessi.

Ciò potrà permettere di utilizzare sempre le azioni proprie in asservimento di piani di stock option con "prezzo di esercizio" fisso e determinato.

## **6. Modalità di acquisto e alienazione**

Per quanto attiene gli acquisti, essi saranno effettuati sul mercato, ai sensi dell'art. 132 del Testo Unico, e secondo le modalità previste dagli articoli 2.6.5 e 4.1.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A, senza ricorrere alla procedura di offerta pubblica di acquisto e di scambio.

Le alienazioni potranno essere effettuate sia sui mercati regolamentati, nel rispetto della normativa vigente, sia eventualmente al di fuori di essi.

## **7. Strumentalità dell'operazione alla riduzione del capitale sociale**

Allo stato, l'operazione non è finalizzata alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.

*Milano, li 12 aprile 2002*

Per il Consiglio di Amministrazione

*Il Presidente*

Prof. Francesco Gardin

La presente Relazione è disponibile presso la sede sociale in Milano, Via C. Esterle 9 e presso Borsa Italiana S.p.A. in Piazza Affari 6, a Milano